



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO





Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

SOMMARIO

PARTE 1^

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Norma di esclusione
- Art. 4 - Competenza valutazione interventi sul verde urbano ed extraurbano
- Art. 5 - Interventi colturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

PARTE 2^

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 6 - Oggetto della salvaguardia
- Art. 7 - Abbattimento di alberi
- Art. 8 - Capitozzatura di alberi e ceduzione ceppaie
- Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti
- Art. 10 - Potature di alberi e arbusti
- Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica
 - Trattamenti antiparassitari*
 - Lotte fitosanitarie obbligatorie*
 - Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale*
 - Passaporto delle piante*
 - Lotta obbligatoria alle erbe infestanti*
- Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico
 - Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico - paesaggistico*
- Art. 13 - Distanze minime di impianto
- Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

PARTE 3^

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

- Art. 15 - Lavori di scavo
- Art. 16 - Modalità di scavo
- Art. 17 - Protezione degli alberi
- Art. 18 - Deposito di materiali
- Art. 19 - Transito di mezzi
- Art. 20 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

PARTE 4^

NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- Art. 21 - Sistemazione a verde
- Art. 22 - Interventi edilizi sull'esistente
- Art. 23 - Documentazione progettuale
- Art. 24 - Difformità esecutiva
- Art. 25 - Aree di espansione

PARTE 5^

NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Art. 26 - Divieto di incendio e diserbo
- Art. 27 - Pulizia dei fossi
- Art. 28 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 6^

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Accesso ai parchi e giardini
- Art. 31 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati
- Art. 32 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi
- Art. 33 - Divieti espliciti
- Art. 34 - Acque: divieti
- Art. 35 - Giochi
- Art.36 - Spazi per i cani
- Art. 37 - Attività ambulanti e di animazione

PARTE 7^

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Attività di vigilanza
- Art.39 - Sanzioni
- Art. 40 - Norme finanziarie

ALLEGATO 1

MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI

ALLEGATO 2

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE INDICATE PER LE PIANTUMAZIONI



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 1^

Art. 1 – Principi

La vegetazione in ambiente urbano è sempre più considerata come elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Infatti il valore del paesaggio e dei suoi componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica.

Riconosciutone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato, disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, di seguito elencati:

1. parchi e giardini comunali
2. parchi e giardini storici o aree destinate a Verde (sono considerate storiche le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città ivi comprese le aree destinate a Verde Privato Vincolato dal Vigente PRGC e dagli altri strumenti urbanistici vigenti (PGT Regolamento Edilizio ecc...)
3. verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere)
4. spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici)
5. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco
6. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale e dagli altri strumenti urbanistici vigenti (PGT Regolamento Edilizio ecc...) affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale
7. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione
8. giardini privati
9. orti urbani, pubblici
10. fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati ferroviari, stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti)
11. aree incolte, fossi, corsi d'acqua (possono essere pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico-sanitario e ambientale. Possono essere recuperate, come aree verdi, in forza di accordi convenzionali con la proprietà)
12. aree agricole (sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria)

Art. 3 - Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa:

1. le aree boscate, così come definite dall'art. 1 ter della Legge Regionale n° 27 del 28/10/2004 e successive modificazioni
2. gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate
3. i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata, con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente
4. gli orti botanici
5. i frutteti e vigneti
6. i vivai e simili



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Art. 4 – Competenza valutazione interventi sul verde urbano ed extraurbano

Le valutazioni relative al verde urbano ed extraurbano previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, il quale potrà avvalersi di un tecnico competente (Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico) dipendente presso gli uffici comunali o in mancanza di questi avvalendosi di un consulente esterno competente (Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico).

Art. 5 - Interventi colturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesta la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).

Qualora Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da vegetazione, sono tenuti a comunicarlo all'Amministrazione comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.

Se nel corso dei lavori sarà arrecato un danneggiamento alla vegetazione insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno poste a carico degli Enti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio vegetale.

PARTE 2^

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 6 - Oggetto della salvaguardia

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 31,4 cm, (diametro superiore a 10 cm) misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo), gli alberi e gli arbusti con più tronchi (policormiche), se almeno uno di essi presenta una circonferenza superiore a 20 cm, devono essere rigorosamente tutelate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 31,4 cm di circonferenza, gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 7 - Abbattimento di alberi

L'abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione così come disposto nell'art. 6, anche non più vegetante, è soggetto a preventiva comunicazione da inoltrarsi almeno 30 giorni prima dell'intervento all'Amministrazione comunale, come da modello in allegato, nella quale debbono essere descritte le caratteristiche delle piante e le motivazioni dell'abbattimento.

Trascorsi ulteriori 10 giorni senza che l'Amministrazione comunale si sia espressa, si potrà procedere all'intervento.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi e gli arbusti abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere una circonferenza non inferiore a 12/14 cm misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo). Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso avente un diametro non inferiore a 24 cm.

Qualora il Responsabile del Settore Tecnico verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altro sito o al limite in area di proprietà comunale. In tal caso, il sito dell'impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Nel caso di interventi di abbattimento e ripiantumazione complessi in aree individuate dal vigente PRGC come Zone "A, A1 e A2 all'interno di Giardini storici come sopra definiti o aree simili come definite da altri strumenti urbanistici vigenti (PGT, Regolamento Edilizio ecc...), la comunicazione dovrà essere accompagnata da una dettagliata perizia redatta da tecnico abilitato unitamente al progetto complessivo del giardino o dell'area oggetto di intervento.

Art. 8 – Capitozzatura di alberi e ceduzione ceppaie

Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, se questo tipo di governo non è mai stato attuato prima dell'adozione del presente Regolamento sono considerate, agli effetti del presente Regolamento rigorosamente vietate.

Nel caso di alberi adulti già capitozzati, il taglio a capitozzo su rami marci o deteriorati è consentito solo per la messa in sicurezza dell'albero.

Eventuali deroghe a quanto disposto al primo comma possono essere concesse:

- nel caso di alberi adulti già capitozzati, per cui si renda necessario il taglio a capitozzo su rami marci o deteriorati per consentire la messa in sicurezza dell'albero. Tale deroga è considerata agli effetti del presente regolamento abbattimento e quindi soggette a comunicazione come da art. 7,
- nel caso di alberi già governati col capitozzo periodico e costante per ragioni di allevamento e colturali per cui è possibile effettuare a cadenze fisse il taglio sulle teste di salice;

Per le ceppaie costituenti rivali in zona agricola è consentita la ceduzione periodica e regolare a condizione che durante l'intervento non vengano eliminati più del 50% dei rami esistenti su ogni singola ceppaia. Qualora l'intervento di ceduzione non rispetti i parametri sopra riportati, lo stesso sarà considerato abbattimento non autorizzato e quindi sanzionato di conseguenza. Nel caso si configuri la necessità di interventi radicali l'interessato dovrà presentare preventiva comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 7.

Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 2.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

1. agazzino (*Pyracantha coccigea*)
2. lazzaruolo (*Crataegus azarolus*)
3. biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
4. biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
5. melo selvatico (*Malus sylvestris*)
6. perastro (*Pyrus pyraster*)
7. pero selvatico (*Pyrus communis*)
8. sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

1. acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
2. acero americano (*Acer negundo*)
3. ailanto (*Ailanthus altissima*)
4. falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
5. Famiglia delle Agavacee
6. Famiglia delle Palme
7. Famiglia delle Musacee



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

8. *Phyllostachys* spp.
9. Falso bambù (*Arundinaria japonica*)
10. Olivo di circonferenza superiore a cm 22-24 misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo).
11. Pini e abeti

Art. 10 - Potature di alberi e arbusti

Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 10 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo;
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio-31 agosto;
3. la potatura verde può essere compiuta dal 1 maggio al 30 giugno;
4. interventi sulle branche morte, tutto l'anno;
5. i cespugli a fioritura primaverile potranno essere potati alla fine della fioritura, mentre i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio).

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere debitamente motivate ed autorizzate da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo. Tale soglia è definita dal livello di infestazione al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione del trattamento deve essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d'inoculo del patogeno.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento al D. Lgs. 194/95 e suc. mod. e alle Circolari del Ministero della Sanità n° 17 del 10.06.1996 e n° 7 del 15.04.1999 che fissano la disciplina transitoria in materia, preferendo comunque prodotti di lotta biologica.

Gli ex presidi medico-chirurgici registrati secondo la vecchia classificazione, non possono essere utilizzati nei parchi pubblici e nelle alberate stradali.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

1. D.M. 17.4.1998 impone la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (*Thaumetocampa pytiocampa*). Si rimanda alla lettura del testo del Decreto, ricordando che i trattamenti alla generazione larvale potranno essere solo di tipo biologico, con prodotti a base dell'organismo batterico *Bacillus thuringiensis*;
2. Decreto 17.4.1998 e Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27, "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (*Ceratocystis Fimbriata*) e misure di salvaguardia del platano in Lombardia".



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale

L'Amministrazione Comunale può individuare altre avversità la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dagli addetti ai lavori (Ufficio Fitosanitario Regionale) e per le quali l'obbligo di lotta può essere stabilito nel regolamento comunale.

Avversità di questo tipo, sono ad esempio:

1. grafiosi dell'olmo , provocata dal fungo *Graphium ulmi*
2. lepidottero defogliatore *Hyphantria cunea*

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'ifantria potrà essere condotta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata.

Il Responsabile del Settore Tecnico può, a mezzo di ordinanze apposite, su parere ARPA o ASL, ordinare la lotta obbligatoria contro i seguenti agenti patogeni, o altro agente della stessa natura, qualora nel territorio comunale si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti:

1. Verticillosi dell'acero provocata da *Verticillium alboatrum*
2. Marciume radicale di varie piante arboree provocato da *Armillaria mellea*
3. Tingide del platano, *Corytucha ciliata*
4. Carie del legno, provocata dal fungo *Phomes annosus*
5. Galerucella dell'olmo, *Galerucella luteola*
6. Cancro del cipresso provocato dal fungo *Seridium cardinale*

Passaporto delle piante

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commerciato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria ove prescritto dalle normative vigenti (D.M. 31/01/1996).

Lotta obbligatoria alle erbe infestanti

La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencati.

1. Ailanthus altissima (pianta arborea)
2. Ambrosia artemisiifolia (ambrosia, specie erbacea)

Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area.

In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, il Responsabile Del Settore Tecnico può emettere un'ordinanza specifica con addebito del costo degli interventi al proprietario.

Art 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico - paesaggistico

Sono considerate alberature di interesse storico, botanico ed architettonico, paesaggistico, monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali che si caratterizzano per le notevoli dimensioni raggiunte dai soggetti componenti (diametro del tronco pari almeno 60 cm misurato a petto d'uomo).

Anche in caso di mancato raggiungimento della soglia minima dimensionale si considerano di interesse storico alberi singoli o complessi arborei che:

1. con la loro presenza esprimono testimonianza di accadimenti storici od eventi legati alle tradizioni locali;
2. si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto territoriale lombardo;
3. si possono considerare annessi fondamentali ad edifici di valore architettonico;



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

4. con la loro sola presenza caratterizzano il paesaggio.

5. Sono posti all'interno Aree individuate dal PRGC come Zone "A, A1, A2" con salvaguardia di parchi e giardini o altre aree simili come identificati da altri strumenti urbanistici quali il PGT o il Regolamento Edilizio;

Sarà cura dell'Ente realizzare un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi, strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti.

Una volta individuati gli alberi di pregio, verranno posti sotto speciale tutela, individuando attorno ad ogni esemplare un'area di rispetto (con un raggio minimo di 3 metri) idonea ad assicurare la buona salute della pianta, dove sono vietate opere di impermeabilizzazione e compattazione del suolo, scavi e deposito di materiali, spandimento di diserbanti e disseccanti.

La tutela comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari, ad eccezione di interventi mirati al mantenimento del loro buono stato vegetativo, di difesa fitosanitaria, di potatura dei rami malati o pericolosi e abbattimento di quegli esemplari che siano considerati pericolosi per cose e/o persone (attestato da apposita relazione a firma di tecnico abilitato), salvo dimostrata necessità di pubblica utilità.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento e sostituzione sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione comunale.

La sostituzione a seguito abbattimento di un esemplare monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la specie sia rara all'interno del territorio comunale, l'Amministrazione comunale può disporre la fornitura e messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari anche di specie diverse, da effettuarsi anche su altre aree pubbliche.

Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.), qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

Art. 13 - Distanze minime di impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze di impianto da costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

Dimensione dell'albero	Distanza
Prima Grandezza	Mt 8,00
Seconda Grandezza	Mt 6,00
Terza Grandezza	Mt 3,00

Nell'allegato 2 vengono elencate alcune delle principali specie suddivise secondo le loro dimensioni finali di crescita. Nella scelta delle specie arboree, si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, ecc) e di garantire la corretta aerazione del suolo per uno spazio minimo di:

- per alberi con diametro inferiore a 20 cm Cm 50
- per alberi con diametro compreso tra 20 e 80 cm Cm 100
- per alberi con diametro superiore a 80 cm Cm 150

Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

adeguati ancoraggi e sistemi di protezione del tronco oltre a un idoneo programma di irrigazione.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, tale deroga vale anche per tutte le alberature pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate nell'articolo precedente.

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Responsabile del Settore Tecnico potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

PARTE 3^

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 15 - Lavori di scavo

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere preventivamente comunicati agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale mediante domanda con allegata planimetria del luogo in scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente corredata da una relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

Art. 16 - Modalità di scavo

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza, per gli alberi a portamento fastigiato/colonnare e per gli arbusti. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità. Potranno essere altresì indicate dall'ufficio competente per il verde pubblico distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.

Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei platani (*Platanus spp.*), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente.

In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Art. 17 - Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione deve essere compiuta nel modo migliore possibile, inoltre l'albero deve essere preparato allo scopo e occorre provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 18 - Deposito di materiali

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio per il verde pubblico.

Art. 19 - Transito di mezzi

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Gli accessi ai cantieri sono da coprire con piastre di metallo. Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell'area radicale.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo, sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art 20 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni della presente parte, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio per il verde pubblico. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tale modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE 4^

DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 21 - Sistemazione a verde

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal P.R.G. o da altri strumenti urbanistici quali PGT, Regolamento Edilizio e dal Regolamento Locale di Igiene.

Ai fini del rilascio dei Permessi di Costruire o in sede di presentazione di DIA, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti oltre la parte architettonica anche un progetto relativo alla parte a verde, e la rilevazione delle alberature esistenti.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altrettanti alberi nuovi di dimensioni adeguate nel medesimo luogo, salva diversa prescrizione comunale, come indicato dall'art.7 del presente regolamento.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Art. 22 - Interventi edilizi sull'esistente

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente.

Art. 23 - Documentazione progettuale

I progetti di cui all'art.21 dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna. Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, specchi e corsi d'acqua, ecc.

Art. 24 - Difformità esecutiva

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio per il verde pubblico. Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

Art. 25 - Aree di espansione

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

PARTE 5[^]

NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 26 - Divieto di incendio e diserbo

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline.

Art. 27 - Pulizia dei fossi

Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi, ad esclusione di quelli stradali, devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti.

I fossi che fiancheggiano le strade di qualsiasi ordine devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti ad eccezione della banchina stradale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al suo periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Art. 28 - Salvaguardia di canali e specchi d'acqua

I canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombinamento a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie o di pubblica utilità, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione comunale e/o da altri enti competenti.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico dei rifiuti, sostanze inquinanti e liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

PARTE 6[^]

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 29 - Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 30 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 31 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Art. 32 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- 1) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- 2) mezzi di soccorso;
- 3) mezzi di vigilanza in servizio;
- 4) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- 5) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- 6) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
- 7) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- 8) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- 9) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Art. 33 - Divieti espliciti

Negli spazi verdi è vietato:

1. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane
2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia
3. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici
4. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

5. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
 6. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
 7. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
 8. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni
- E' vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi.

Art. 34 - Acque: divieti

Nelle acque di laghi, stagni, canali, fossi, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, sono vietate:

1. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita
2. la balneazione e il pattinaggio su pista/ghiaccio, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica
3. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito e con l'esclusione dei mezzi di servizio
4. l'ostruzione e la deviazione delle acque
5. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi
6. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni

Art. 35 - Giochi

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

Art.36 - Spazi per i cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali sporchino gli spazi dei giardini pubblici in uso ai cittadini con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

L'Amministrazione comunale può individuare aree destinate all'uso da parte degli animali domestici all'interno di zone verdi pubbliche, ove la zona riservata agli animali stessi sarà limitata a percorsi preferenziali.

Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

In tutte le aree suddette è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

E' vietato abbandonare cani o altri animali.

Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Art. 37 - Attività ambulanti e di animazione

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 7^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale.

Art.39 - Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro per i casi più gravi, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod. Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art.	Oggetto	Sanzione €		Pagamento in misura ridotta
		Minima	Massima	
5	Interventi colturali manutenzione effettuati da Enti e Società erogatori di servizi	50,00	500,00	100,00
7	Abbattimento alberi effettuato in carenza della prescritta comunicazione - per ogni albero	100,00	500,00	166,67
8	Capitozzatura alberi e ceduzione ceppaie effettuati in carenza della prescritta comunicazione per ogni esemplare	100,00	500,00	166,67
10	Potatura alberi e arbusti	30,00	500,00	60,00
11	Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologia	30,00	500,00	60,00
15, 16, 17, 18, 19, 20	Lavori cantieri (scavi, protezione alberi, deposito materiali, transito mezzi, danneggiamento lavori di cantiere)	100,00	500,00	166,67
26	Divieto di incendio e diserbo	100,00	500,00	166,67
27	Pulizia fossi	50,00	500,00	100,00
28	Salvaguardia canali e specchi d' acqua	50,00	500,00	100,00
31	Uso spazi verdi e comportamenti vietati	35,00	500,00	70,00
32	Accesso veicoli a motore negli spazi verdi	35,00	500,00	70,00
33	Divieti espliciti	35,00	500,00	70,00
34	Acque: divieti	70,00	500,00	140,00
35	Giochi	25,00	500,00	50,00
36	Spazi per i cani	35,00	500,00	70,00
37	Attività ambulanti e di animazione	50,00	500,00	100,00



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Art. 40 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione di nuove aree a verde pubblico.



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

ALLEGATO 1

MODULO COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI

Oggetto: Comunicazione di abbattimento o casi particolari di potatura alberi

(Artt. 7, 8, 10 Regolamento comunale del verde)

Il Sottoscritto.....

Nato a..... Il.....

Residente in, Provincia.....

Via.....N°.....,

Tel n°.....

Codice Fiscale n°.....

COMUNICA

DI

1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie.....

il cui tronco supera i 10 cm di diametro ad una altezza di 1,30-1,50 cm, per le seguenti ragioni:

- . pubblica utilità
- . pericolo per persone e viabilità
- . sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- . altro.....

2) effettuare potature di rami di diametro superiore a 10 cm su alberi della seguente specie:

L'intervento avverrà in Via.....presumibilmente nel

Periodo.....e sarà effettuato:

- . personalmente
- . tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

In caso di giardini storici, come definiti all'art. 2 punto 2., è necessario allegare la seguente documentazione:

- Documentazione fotografica
- Perizia di un tecnico Abilitato
- Progetto di risistemazione dell'area
- Planimetria indicante le opere di rimboschimento

Sermide, li.....

Firma



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Allegato 2

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI SPECIE ARBOREE INDICATE PER LE PIANTUMAZIONI

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a 20 metri	Alberi di seconda grandezza: altezza tra 10 e 20 metri	Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a 10 metri
Abies alba	Abies cephalonica	Acer pseudoplatanus
Acacia dealbata	Aesculus hippocastanum	Acer campestre
Ailanthus altissima	Acer negundo	Acer davidii
Araucaria excelsa	Acer opalus	Acer ginnala
Calocedrus decurrens	Acer platanoides	Acer lobellii
Carya ovata	Acer saccharinum	Acer monspessolanum
Cedrus atlantica	Aesculus x carnea	Acer palmatum
Cedrus deodara	Alnus cordata	Albizia julibrissin
Celtis australis	Araucaria araucana	Alnus glutinosa
Chamaecyparis lawsoniana	Betulla papyrifera	Amelanchier laevis
Chamaecyparis pisifera	Betulla Pendula	Arbutus unedo
Cupressum sempervirens	Carpinus betulus	Catalpa bignoides
Eucalyptus camaldulensis	Carya illinoensis	Ceratonia siliqua
Eucalyptus globulus	Casuarina stinta	Cercidiphyllum japonicum
Fugus sylvatica	Celtis occidentalis	Cercis siliquastrum
Fraxinus excelsior	Celtis sinensis	Clerodendron trichotonum
Ginkgo biloba	Cinnamomum camphora	Cornus florida
Juglans nigra	Diospyros virginiana	Cornus kousa
Juglans regia	Fraxinus oxycarpa	Crataegus monogyna
Liriodendrum tulipifera	Gleditsia triacanthos	Crataegus oxyacantha
Metsaquoia glyptostroboides	Gymnocladus dioica	Davidia involucrata
Picea abies	Jacaranda mimosifolia	Diospyros Kaki
Picea omorika	Liquidambar styraciflua	Eleagnus angustifolia
Pinus halepensis	Magnolia grandiflora	Eriobotrya japonica
Pinus nigra	Magnolia macrophylla	Erythrina crista galli
Pinus pinea	Morus alba	Koeleuteria paniculata
Pinus radiata	Ostrya carpinifolia	Lagestroemia indica
Pinus strobus	Paulownia tomentosa	Laurus nobilis
Platanus x acerifolia	Phoenix canariensis	Magnolia obovata
Populus alba	Pinus brutia	Magnolia soulangeana
Populus nigra	Pinus pinaster	Malus floribunda
Populus nigra « italica »	Prunus serotina	Melia azedarach
Populus tremula	Quercus ilex	Morus nigra
Prunus avium	Quercus pubescens	Olea europaea
Pseudotsuga manziesii	Salix alba	Prunus cerasifera
Quercus cerris	Sciadopytis verticillata	Prunus mahaleb
Quercus frainetto	Sophora japonica	Prunus padus
Quercus palustris	Sorbus aria	Prunus serrulata
Quercus petraea	Sorbus domestica	Punica granatum
Quercus robur	Taxus baccata	Pyrus Callieriana
Quercus rubra	Thuja occidentalis	Pyrus salicifolia
Robinia pseudoacacia	Tilia americana	Rhus typhina
Sequoia sempervirens	Tilia tomentosa	Robinia pseudoacacia frisia
Thuja placata	Trachycarpus fortunei	Salix babylonica
Tilia cordata	Ulmus campestris	Salix caprea
Tilia platyphyllos	Ulmus carpinifolia	Salix matsudana
Tsuga heterophylla	Ulmus glabra	Shinus molle
Zelkova serrata	Ulmus pumila	Sorbus aucuparia
		Tamarix gallica



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

IL RETROESTESO REGOLAMENTO

- E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29 novembre 2011
- E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10 GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE AFFISIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DAL 21.1.2011 AL 31.1.2011
- E' **ENTRATO IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2011** COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28.11.2002

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi